



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 2 DEL 17-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI.

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di Gennaio, alle ore 17:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Premesso che:

-l'art. 6, co. 6, della Legge 11 marzo 2014 n. 23 ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

-in attuazione della delega è stato emanato il D. Lgs. n. 156 del 24.09.2015 recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014 n. 23*" che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000);

-dal 1° gennaio 2016 la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e da altre disposizioni del D. Lgs. n. 156/2015 ed in particolare dall'art. 2 (legittimazione e presupposti), art. 3 (contenuto delle istanze), art. 4 (istruttoria dell'interpello), art. 5 (inammissibilità delle istanze) e art. 6 ((coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso);

-l'art. 8, co. 3, del D. Lgs. n. 156/2015 dispone che "*Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo F*";

Richiamato l'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

-il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge imperative non si applica il termine attualmente previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'adozione delle delibere tributarie;

Visto l'art. 8 del D. Lgs. n. 156/2015 il quale prevede che gli enti locali provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, ad adeguare i rispettivi statuti e atti normativi ai principi ivi disciplinati e riguardanti la revisione degli interpelli;

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina di interpello, reclamo e mediazione in materia di tributi comunali, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri del Consiglio;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono quivi integralmente riportate e richiamate;
- di approvare il Regolamento per la disciplina di interpello, reclamo e mediazione in materia di tributi comunali, composto da n. 16 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di dare atto che il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- di diffondere il presente atto tramite il sito internet dell'intestato Ente;

Inoltre, il Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale
n. 3... del 17.01.2017

INDICE

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Materie oggetto di interpello

Art. 4 - Presentazione dell'istanza

Art. 5 - Legittimazione e presupposti

Art. 6 - Contenuto dell'istanza

Art. 7 - Inammissibilità dell'istanza

Art. 8 - Adempimenti del Comune

Art. 9 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO II - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 10 - Oggetto

Art. 11 - Effetti

Art. 12 - Competenza

Art. 13 - Valutazione

Art. 14 - Perfezionamento e sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 16 - Adeguamento

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione alle entrate comunali tributarie ed in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti è finalizzato a stabilire un corretto rapporto di collaborazione tra i contribuenti e l'Amministrazione Comunale, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 e dei Decreti Legislativi di attuazione della Legge delega n. 23/2014.

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto denominato "diritto di interpello" di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 in materia di tributi comunali applicati nel Comune di Porlezza.

Art. 3 - Materie oggetto di interpello

1. Il diritto di interpello consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, di formulare quesiti al comune allo scopo di ottenere, in via preventiva, una risposta riguardante casi concreti e personali.

2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti di natura tecnica, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune è l'ente impositore.

4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal caso l'ufficio tributi comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 4 - Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative riguardanti i tributi comunali, aventi ad oggetto la disciplina di aspetti formali, sostanziali e procedurali del rapporto tra il Comune ed il contribuente, può inoltrare, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello relativa all'applicazione delle suddette norme al proprio caso concreto e personale.

2. Il contribuente deve presentare l'istanza almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure fax o posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: porlezza@pec.it.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 5 - Legittimazione e presupposti

1. L'istanza di interpello può essere presentata, ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, dai contribuenti, anche non residenti, e da soggetti che in base a specifiche disposizioni sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (quali a titolo esemplificativo: gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente) o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 6 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante: nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- b) l'indicazione del domicilio del contribuente o sede della società, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail ed eventuale p.e.c. dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale effettuare le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- c) l'oggetto sommario dell'istanza;
- d) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale per il quale sussistono condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
- e) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- f) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta, la cui mancanza non determina l'inammissibilità dell'istanza se ricorrono i requisiti di cui sopra, ma non dà però luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui al successivo art. 9;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere altresì allegati i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nel caso in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lett. b), c), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente a regolarizzare la propria domanda entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 7 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:

- è priva dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e d);
- non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. n. 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie di cui all'art. 4, comma 1;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali sono già state avviate attività di controllo da parte dell'Ente alla data di presentazione dell'istanza, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte all'istanza di interpello di cui all'art. 11 della L. n. 212/2000 non sono impugnabili.

Art. 8 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata è comunicata al contribuente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata (p.e.c.), presso il recapito indicato dal contribuente nell'istanza, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente comma 3 dell'art. 6. Tale risposta vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando è possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune richiede, una sola volta, all'istante di integrare la propria domanda presentando anche ulteriore documentazione. In tal caso la richiesta integrativa interrompe il termine di cui al comma 1, che inizia a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le medesime modalità dell'istanza di interpello. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile, il Comune ne fornisce riscontro al contribuente che l'ha inoltrata entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Art. 9 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla medesima fattispecie oggetto di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non è comunicata al contribuente entro il termine di 90 (novanta) giorni, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente.

3. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità alla risposta espressa o tacita fornita dal Comune, ovvero alla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Il Comune può comunicare, altresì, al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data, che avrà valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.

6. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune, né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta ed i relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.

7. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

8. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese, nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

CAPO II - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 10 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Porlezza, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 11 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso, l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- d) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;

- e) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992.

Art. 12 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il responsabile del servizio che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del responsabile che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto della Giunta Comunale può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente, anche ricorrendo ad accordi reciproci tra enti locali.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 13 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio precedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- e) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;

d) il rigetto del reclamo con indicazione delle motivazioni e la proposta di mediazione del contribuente.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 14 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

2. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 218/1997, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti che regolano la materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2017.

Art. 16 - Adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte dalle disposizioni legislative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gianpietro Natalino".